



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 25 DEL 26 GIUGNO 2021

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA**

A partire dal 1° luglio 2021 entrano in vigore le nuove regole relative alle vendite a distanza intracomunitarie nei confronti dei privati consumatori con possibilità di aderire al sistema OSS. Le disposizioni sono state recepite in apposito decreto legislativo che è stato pubblicato il 15 giugno in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda a tal proposito che l'argomento era stato già trattato nella rubrica "Sapere per fare" della circolare del 9 aprile 2021. Cerchiamo nella seguente scheda di dare completezza all'argomento e affrontare le novità introdotte con il decreto di recepimento.

Pagina 8

■ **IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO**

Nella seguente scheda si riassumeranno i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis ed in particolare il c.d. Contributo alternativo.

Pagina 17

■ **AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36**

L'articolo 64 del Decreto Sostegno Bis (DL 73/2021) ha introdotto numerose agevolazioni a sostegno dell'acquisto della prima casa, con particolare riguardo ai giovani. Vediamole insieme.

Pagina 26

AGGIORNAMENTO

■ **BONUS VACANZE "2021"**

Il Bonus Vacanze, agevolazione introdotta dal Decreto rilancio, per il 2020 ha previsto il riconoscimento di un credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale. Nel corso del 2021 il bonus in esame è stato oggetto di due diversi interventi normativi; nella seguente scheda si introducono le novità e si riepiloga l'agevolazione sia dal lato del soggetto beneficiario, sia dal lato del fornitore del servizio.

Pagina 30

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 36

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 25.06.2021 AL 09.07.2021**

Pagina 39

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Fondo perduto alternativo: dal 23 giugno possibile inviare le istanze

Ministro dell'Economia in audizione lo scorso 7 giugno ha dichiarato che **dal 23 giugno 2021 si aprirà lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto alternativo**. Si attende ancora il provvedimento ufficiale da parte delle Entrate. Ricordiamo che il contributo a fondo perduto "alternativo" è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019) in alternativa a quello automatico. Comunque coloro che avessero già beneficiato del contributo automatico, potranno **ottenere l'eventuale maggior valore del contributo risultante in base ai parametri specifici**. Il contributo alternativo, infatti, spetta a condizione che:

- ◆ l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021**
- ◆ sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**.

Non spetta ai soggetti con partita IVA non attiva alla data del 26 maggio 2021.

Iva e-commerce: le nuove regole dal 1° luglio 2021

Saranno in vigore dal 1° luglio 2021 le nuove disposizioni in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza. Il Decreto legislativo del 25 maggio 2021 n. 83 recepisce le Direttive n. 2017/2455/UE e n. 2019/1995/UE al fine di semplificare gli obblighi IVA delle imprese che effettuano operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero. Tra le novità segnaliamo:

- ◆ la nuova figura della "vendita a distanza intracomunitaria di beni" con tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro.
- ◆ il "mini" sportello unico per l'IVA MOSS (Mini One Stop Shop), **diventerà sportello unico OSS (One Stop Shop)**, aprendosi quindi anche a tutti i servizi resi ai consumatori privati.
- ◆ Inoltre, viene introdotto il regime IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a consumatori finali di beni importati da paesi terzi in spedizioni di valore non superiore a 150 euro.

Infine, viene introdotta la "vendita a distanza di beni importati da Paesi terzi" e l'abolizione della esenzione dall'IVA per i beni di valore inferiore a 22 euro importati da Paesi terzi.

Il Cop centro operativo di Pescara dal 1° aprile è competente per la gestione delle richieste di pre-iscrizione ai nuovi regimi Oss e iOss, pertanto sono state rese disponibili, per l'assistenza, due caselle di posta elettronica a cui è possibile inoltrare richieste di informazioni:

- ◆ cop.pescara.oss@agenziaentrate.it
- ◆ cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it

Contributi Artigiani e Commercianti 2021: ufficiale la proroga della 1 rata

Con la pubblicazione della circolare 85 del 10.6.2021 INPS annuncia l'ufficializzazione, grazie al decreto legge 73/2021, della proroga dei contributi previdenziali con scadenza il 17 maggio 2021 al 20 agosto v.v. a carico di artigiani ed esercenti le attività commerciali, preannunciata dal Ministro del lavoro Orlando e già confermata in via amministrativa dall'INPS.

Smart working: rientra nel computo per il collocamento obbligatorio

Nell'Interpello n. 3/2021 l'Ispettorato del lavoro afferma che nel conteggio ai fini dell'obbligo di collocamento obbligatorio L. 68/1999, i dipendenti in smart working vanno considerati al pari dei lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in azienda. Il dubbio era stato posto dal Consiglio nazionale degli ordini dei consulenti del lavoro sulla base del fatto che **tale esclusione opera per i dipendenti in telelavoro**, modalità di prestazione lavorativa simile. L'ispettorato sulla base anche delle indicazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro propone alcune differenze tra le due tipologie di lavoro e specifica in particolare che non è applicabile una interpretazione estensiva della norma sul telelavoro.

Artigiani e commercianti Soci di srl: utili esclusi dall'imponibile INPS

Pare giungere al termine l'annosa diatriba tra INPS e Cassazione sulla determinazione dell'imponibile contributivo per i soci di srl non lavoratori, iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Dall'anno di imposta 2020 non rientrano più i redditi di capitale in caso di partecipazione agli utili in srl senza apporto di lavoro. Lo afferma la **circolare INPS 84 del 10 giugno 2021**.

L'istituto si adegua alle indicazioni del Ministero del Lavoro che ha condiviso l'orientamento recente della Cassazione, secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa. In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato la differenziazione tra redditi di impresa (di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e redditi di capitale (di cui all'articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986). Le nuove indicazioni avranno effetto con decorrenza a partire dall'anno di imposta 2020.

Bonus edilizi anche per il comodato non registrato

Per lunga tradizione di prassi, per la verifica della legittimità della fruizione degli incentivi fiscali previsti per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica degli edifici, al

comodatario è richiesta la registrazione del contratto di comodato, ai fini della dimostrazione della data certa.

L'ordinanza n. 13424 della Corte di Cassazione, del 18 maggio 2021, si occupa di questa questione, stabilendo un principio d'interpretazione estensivo che lascia aperta la porta anche a possibilità diverse affermando che l'articolo 16-bis del TUIR, "nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali a vantaggio dei detentori degli immobili, non stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione della scrittura privata". Del resto, prosegue l'ordinanza, l'articolo 2704 del Codice civile, che prescrive la data certa ad una scrittura privata ai fini della sua validità nei confronti dei terzi, non stabilisce che la certezza della data debba essere acquisita necessariamente attraverso la registrazione, e neanche indica una elencazione di fattispecie puntuali per acquisirla, essendo invece sufficiente l'esistenza di un qualsiasi "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento".

Assegno unico temporaneo figli: domande dal 1° luglio

L'assegno unico temporaneo per i figli minori di autonomi e disoccupati è pronto a partire, come annunciato, dal 1° luglio 2021. Le istruzioni ufficiali dell'Istituto sui requisiti e le modalità operative sono giunte con il messaggio 2371 del 22 giugno 2021. Si ricorda che questo nuovo sostegno per le famiglie con figli è stato introdotto **SOLO per il periodo luglio-dicembre 2021**, in attesa della realizzazione della legge – delega 1° aprile 2021, n. 46. **È rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha precisi limiti ISEE.**

L'assegno unico universale dal 2022 invece, sarà destinato a tutte le categorie senza limitazioni di reddito e dovrà sostituire progressivamente tutte le misure attualmente previste, compresi assegni familiari e detrazioni per i figli a carico.

L'assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affidato con importo che cala progressivamente, per i nuclei con ISEE tra:

- ◆ una **soglia minima ISEE fino a 7.000 euro**, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi, a
- ◆ una **soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro**, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo. La domanda di Assegno temporaneo andrà presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a partire dal 1° luglio una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

- ◆ portale web www.inps.it,
- ◆ Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164
- ◆ gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Intrattenimento digitale: dal 30 giugno sarà possibile richiedere il fondo perduto

A partire dalle ore 12 del 30 giugno 2021 sarà possibile presentare le domande di accesso alla

misura First Playable Fund, Fondo per l'intrattenimento digitale per sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, nelle fasi di concezione e riproduzione dei videogiochi.

Le domande vanno inviate utilizzando la piattaforma informatica dalla sezione apposita del sito web del MISE e dal sito web dell'Agenda Nazionale Invitalia www.invitalia.it. Le agevolazioni consistono nella concessione di un **contributo a fondo perduto del 50% delle spese e dei costi ammissibili** nel rispetto del regolamento de minimis.

Possono beneficiare le imprese che, alla data di presentazione della domanda svolgono, in via prevalente, l'attività economica di «Edizione di software» o «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse»; hanno sede legale nello Spazio economico europeo e sono soggette a tassazione in Italia.

Smart working: nuova proroga delle modalità semplificate

Dallo scorso anno si stanno susseguendo le proroghe al decreto del 1 marzo 2020 che ha previsto in tutto il territorio nazionale la possibilità di instaurare il lavoro agile o smart working con procedura semplificata rispetto alla normativa istitutiva (Legge n. 81 2017).

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2021 è stata pubblicata la Legge n. 87 del 17 giugno 2021 di conversione del cd. Decreto Riaperture, che prevede l'ennesima proroga, fino al 31 dicembre 2021, della **procedura semplificata per le comunicazioni di lavoro agile** e della possibilità di ricorrere a questa modalità di lavoro subordinato anche **in assenza degli accordi individuali**.

Note di variazione Iva 2021: novità nel Sostegni bis

L'articolo 18 del Decreto Sostegni BIS modifica la **disciplina della variazione dell'imponibile IVA** e del diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, **nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali**.

Si segnala che le nuove norme si applicano alle procedure concorsuali avviate dopo il **26 maggio 2021**. In generale:

- ◆ per **le procedure concorsuali** viene ripristinata la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, invece di dover attendere l'infruttuoso esperimento della stessa.
- ◆ per **le procedure esecutive individuali**, rimane la condizione di infruttuosità della procedura, ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione.

Professione osteopata: ok del CDM, in arrivo il decreto

Si istituisce **la professione sanitaria dell'osteopata e la laurea in osteopatia**. Il Consiglio dei ministri ha approvato il recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancito il 5 novembre 2020 e rettificato il 23 novembre dello stesso anno.

Dopo molti anni di attività sempre più diffusa e di successi terapeutici malgrado la mancanza di percorsi formalizzati dalle istituzioni sanitarie, **l'osteopatia entra così a pieno titolo nella medicina ufficiale praticata a livello professionale, con standard formativi comuni**.

La novità avrà anche risvolti fiscali in quanto solo tale riconoscimento consentirà la detrazione delle spese per prestazioni di osteopatia dalla dichiarazione dei redditi, ora possibile solo se la prestazione è eseguita in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

L'Accordo sulla professione di osteopata descrive l'individuazione della figura e del profilo dell'osteopata, gli ambiti di attività e competenza e il contesto operativo. In particolare, si definisce il campo di intervento del professionista abilitato, e si descrivono:

- ◆ le attività di valutazione
- ◆ le modalità operative del trattamento osteopatico
- ◆ le strutture ove si svolge l'attività professionale.

Per l'operatività il comunicato precisa che il provvedimento sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

OGGETTO: NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA

A **partire dal 1° luglio 2021** entrano in vigore le nuove regole relative alle vendite a distanza intracomunitarie nei confronti dei **privati consumatori** con possibilità di aderire al sistema OSS. Le disposizioni sono state recepite in apposito decreto legislativo che è stato pubblicato il 15 giugno in Gazzetta Ufficiale. Si ricorda a tal proposito che l'argomento era stato già trattato nella rubrica "Sapere per fare" della circolare del 9 aprile 2021. Cerchiamo nella seguente scheda di dare completezza all'argomento e affrontare le novità introdotte con il decreto di recepimento.

NOVITÀ IVA VENDITE A DISTANZA	
PREMESSA	<p>È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021 il decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021 che ha recepito le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 della direttiva europea¹, per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni.</p> <p>L'entrata in vigore delle nuove regole è stabilita per il 1° luglio 2021.</p> <p>Il testo normativo introduce la riduzione degli adempimenti delle microimprese di uno Stato membro, che effettuano operazioni "occasionalmente" in altri Paesi comunitari entro la soglia complessiva dei 10 mila euro.</p> <p>Di fatto, le cessioni e le prestazioni digitali restano imponibili nello Stato di appartenenza dell'operatore economico e non in quello di destinazione/consumo.</p> <p>In aggiunta, al fine di garantire l'effettiva riscossione dell'Iva nel commercio elettronico e, contestualmente, ridurre l'onere amministrativo per i venditori e i consumatori, viene previsto il coinvolgimento ex lege dei soggetti che, attraverso le "piattaforme elettroniche", facilitano le vendite da parte dei fornitori effettivi dei beni.</p> <p>Riassumiamo le principali novità dal 1° luglio e le regole da seguire con riferimento alla registrazione per superamento della soglia.</p>
LE DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021	<p><u>Vendite facilitate tramite interfaccia elettronica</u></p> <p>L'articolo 2bis del D.P.R. 633/1972, prevede che le cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che le facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o</p>

¹ 2017/2455/UE del Consiglio, del 5 dicembre 2017 in modifica della direttiva 2006/112/UE e della direttiva 2009/132/UE

mezzi analoghi) allorché riguardino:

- ◆ le **vendite a distanza intracomunitarie di beni**² e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Unione europea nei confronti di non soggetti passivi;
- ◆ le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi**³ in spedizioni di **valore intrinseco non superiore a 150 euro**.



Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di tali beni si considera **cessionario e rivenditore degli stessi**. In tal caso l'effettuazione dell'operazione e l'imposta diventa esigibile⁴ nel momento in cui è **accettato il pagamento del corrispettivo**.

Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi

Viene introdotto l'articolo 74-sexies.1 del D.P.R. 633/1972, in materia di regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi. Si tratta di un **regime opzionale**.

La norma stabilisce che

1. i soggetti passivi **domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti** che non abbiano stabilito il domicilio all'estero,
2. i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che **dispongono di una stabile organizzazione nello Stato** e
3. i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea **non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione europea**,

per l'assolvimento degli obblighi in materia IVA relativi a tutte le **vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** (ad eccezione dei beni soggetti ad accisa), in **spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro**, **possono identificarsi in Italia**, con le seguenti modalità:

- ◆ i soggetti di cui alla lettera c) esercitano l'opzione tramite un **unico rappresentante fiscale appositamente nominato** ai fini del presente regime speciale⁵;
- ◆ gli altri soggetti diversi da quelli sopra citati possono esercitare l'opzione **direttamente o mediante un unico rappresentante fiscale**.

² articolo 38-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 agosto 1993 n.331

³ di cui all'articolo 38-bis, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 331, convertito

⁴ ai sensi del nuovo articolo 6, comma 7 D.P.R. 633/1972

⁵ tranne che siano stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo



Per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi, dichiarate ai sensi del presente regime speciale, la cessione si considera effettuata e l'imposta diviene esigibile nel momento in cui il **pagamento è accettato**.

I soggetti che si avvalgono del regime speciale sono **dispensati dagli obblighi di fatturazione, tenuta dei registri e dichiarazione**⁶.

L'opzione è esercitata mediante **richiesta all'Agenzia delle entrate**, la quale comunica al soggetto richiedente il **numero di identificazione attribuito** per l'applicazione del regime speciale.

Abolizione limite di 22 euro di franchigia Iva sulle importazioni

Per le piccole spedizioni prive di carattere commerciale e le spedizioni di valore trascurabile, è abrogato l'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489. Tale articolo prevedeva, per le merci il cui valore intrinseco **non eccede complessivamente 22 euro per spedizione**, la **franchigia** dai diritti doganali, ovvero **dall'imposta sul valore aggiunto** di cui all'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dall'articolo 1 della legge 26 novembre 1992, n. 479.



Pertanto, l'IVA è applicata in importazione **su qualsiasi valore dichiarato**. Rimane vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore a euro 150.

Tabella riassuntiva della disposizione tratta dalle note esplicative della commissione europea.

VALORE BENI IMPORTATI**	PRIMA DEL 1° LUGLIO 2021		DAL 1° LUGLIO 2021	
	IVA	DAZI	IVA	DAZI
≤ 22 EUR	Esenzione (***) dall'IVA	Esenzione dai dazi doganali	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali
> 22 EUR e ≤ 150 EUR	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali	IVA dovuta nell'UE*	Esenzione dai dazi doganali
> 150 EUR	IVA dovuta nell'UE*	Dazi doganali dovuti nell'UE	IVA dovuta nell'UE*	Dazi doganali dovuti nell'UE

⁶ qualora sia emessa fattura si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti, D.P.R. 633/1972.

	<p>* Stato membro dell'UE in cui ha luogo l'importazione/verso il quale i beni vengono spediti o trasportati</p> <p>** A eccezione dei beni soggetti ad accisa UE</p> <p>*** Alcune giurisdizioni dell'UE hanno già deciso di eliminare prima tale esenzione dall'IVA</p> <p>È consentito all'importatore stabilito nell'UE (o all'intermediario nominato) di riscuotere l'IVA presso l'acquirente e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS – Import One Stop Shop).</p>
<p>DEFINIZIONE DI VENDITA A DISTANZA CON LIMITE DI 10.000 EURO</p>	<p>A partire dal 1° luglio 2021 (con gli articoli 2 e 3, del D.Lgs. 83/2021) è introdotta la definizione della "vendita a distanza intracomunitaria di beni" con la previsione per queste vendite della tassazione nel luogo di destinazione del bene presso l'acquirente, salvo che il valore delle cessioni non superi la soglia annua di 10.000 euro.</p> <p> Si considerano vendite a distanza intracomunitarie di beni, le cessioni di beni nei confronti di persone fisiche senza partita Iva (o non soggetti passivi di imposta) con spedizione o trasporto effettuato dal fornitore o per suo conto, da uno Stato comunitario ad un altro⁷. Sono escluse dalla definizione le cessioni riguardanti mezzi di trasporto o beni da installare o montare a cura del fornitore.</p> <p>In sintesi, il termine "vendite a distanza intracomunitarie di beni" comprende le cessioni a favore dei seguenti acquirenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ cessioni di beni a persone che non sono soggetti passivi (consumatori); ◆ cessioni di beni (inclusi prodotti sottoposti ad accisa) a soggetti passivi o enti non soggetti passivi di cui all'articolo 151 della direttiva IVA (relazioni diplomatiche, organismi internazionali, NATO, ecc.); ◆ e cessioni di beni (ad esclusione dei prodotti sottoposti ad accisa) a favore di (denominato gruppo dei 4): <ul style="list-style-type: none"> ✓ soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione; ✓ soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli; ✓ soggetti passivi assoggettati al regime del margine per i beni d'occasione; ✓ ed enti non soggetti passivi (altresì noti come il "gruppo dei 4").

⁷ La nuova definizione è contenuta nell'articolo 38-bis D.L. 331/1993

Fino al 30 giugno 2021 la soglia di protezione, il cui superamento imponeva l'identificazione nel paese di destinazione, era **stabilita dallo Stato di destinazione ed era compresa tra 35.000 e 100.000 euro**.

Con le modifiche apportate è stata **fissata dal 1° luglio, un'unica soglia di 10.000 euro** complessivi entro la quale la cessione viene tassata nel Paese di origine e al cui superamento è richiesta l'applicazione dell'Iva nel paese di destinazione del bene. Senza la semplificazione prevista a livello Europeo, la tassazione nel paese di destinazione al superamento della soglia comporterebbe la necessità per il venditore di identificarsi in ogni paese in cui effettua la cessione. Mediante l'**adesione all'OSS**, che rappresenta la versione estesa del vecchio MOSS (prima limitato esclusivamente alle prestazioni "TTE"), il soggetto passivo potrà evitare di fare le registrazioni nei singoli Stati e risolvere tutto attraverso un'unica dichiarazione ed un unico versamento nello Stato in cui è identificato. Sarà poi quest'ultimo a ripartire ed effettuare i singoli versamenti nei "paesi di destinazione".



In caso di **superamento della soglia nel corso dell'anno**, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore al superamento si intendono effettuate nello Stato membro di origine e l'imposta verrà applicata secondo il principio di destinazione **soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia**.

SPORTELLO OSS

Come già detto a partire dal 1° luglio 2021, per evitare che i fornitori di beni a distanza e i prestatori di servizi diversi dai TTE (servizi di telecomunicazione, dei servizi di tele radiodiffusione e dei servizi elettronici) **destinati a consumatori privati** debbano **registrarsi a fini IVA in ogni Stato membro** in cui prestano servizi, il "mini" sportello unico per l'IVA MOSS (Mini One Stop Shop), diventa **sportello unico OSS (One Stop Shop)**, aprendosi anche a tutti i servizi destinati ai consumatori privati (e non solo ai servizi TTE) e alle vendite a distanza intracomunitarie di beni.

La definizione dei **diversi sportelli** è evidenziata nella tabella sottostante.

Sportello	Definizione
MOSS	Mini One Stop Shop
OSS	One Stop Shop
IOSS	Import One Stop Shop

Il ricorso all'OSS non incide sull'identificazione a fini IVA del luogo della prestazione o cessione, che rimane quello **di destinazione**:

- ◆ solo per i servizi TTE intracomunitari superiori alla soglia e

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ per le cessioni intracomunitarie di beni superiori alla stessa soglia. <p>Per ridurre gli oneri delle imprese che si avvalgono dello sportello OSS è stato eliminato l'obbligo di emettere fattura ed è stata estesa la scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA all'OSS. Sono inoltre coinvolte a fini IVA le interfacce elettroniche che facilitano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nell'ambito dell'e-commerce.</p> <p>I soggetti che si avvalgono dei regimi speciali (per i servizi resi da soggetti UE, per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche) presenteranno, per ciascun trimestre dell'anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano le informazioni riepilogate nella tabella che segue⁸.</p> <table border="1" data-bbox="411 824 1423 1509"> <thead> <tr> <th>INDICAZIONI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE SPORTELLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) il numero di identificazione IVA</td> </tr> <tr> <td>b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto</td> </tr> <tr> <td>c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto</td> </tr> <tr> <td>d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto</td> </tr> <tr> <td>e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta</td> </tr> <tr> <td>f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta</td> </tr> </tbody> </table>	INDICAZIONI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE SPORTELLO	a) il numero di identificazione IVA	b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto	c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto	d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto	e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta	f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta
INDICAZIONI DICHIARAZIONE TRIMESTRALE SPORTELLO								
a) il numero di identificazione IVA								
b) l'ammontare delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto								
c) l'ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto								
d) l'ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l'uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell'art. 2-bis, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto								
e) le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l'IVA è dovuta								
f) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l'imposta è dovuta								
<p>REGISTRAZIONE OSS</p>	<p>L'Agenzia delle entrate ha attivato il servizio di pre-registrazione ai regimi speciali OSS e IOSS con il fine di agevolare l'adesione anticipata allo "sportello unico", dando la competenza al Centro Operativo di Pescara.</p> <p>Attraverso apposite funzionalità telematiche è possibile effettuare la registrazione online come riportato nella seguente tabella.</p> <p>È utile precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ uno stesso soggetto può aderire a uno o più regimi speciali in base alle proprie 							

⁸ ai sensi dell'articolo 74 sexies, comma 4, D.P.R. 633/1972

esigenze e all'attività esercitata

- ◆ alcuni sistemi di registrazione prevedono l'accesso automatico al regime, mentre altri necessitano dell'autorizzazione dell'ufficio.

REGIME	SOGGETTI	MODALITÀ	CODICE IDENTIFICATIVO VALIDO AL FINE DEL REGIME
OSS NON UE	Soggetti passivi extra-Ue, privi di stabile organizzazione nel territorio comunitario	Compilazione di un modulo disponibile in lingua inglese nella sezione a libero accesso	EUxxxxxxxxx (attribuito dall'Ufficio)
OSS UE	Soggetti passivi e marketplaces, in possesso di un identificativo IVA italiano, stabiliti o meno in Italia	Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell'Agenzia delle entrate	Partita Iva italiana (soggetto stabilito in Italia, rappresentante fiscale e identificazione diretta)
IOSS	Soggetti passivi, nazionali ed extra-Ue, marketplaces ed intermediari	Utilizzo dei servizi telematici ordinari dell'Agenzia delle entrate, ove in possesso delle credenziali Compilazione di un modulo disponibile in inglese nella sezione a libero accesso	- IMxxxxxxxxx (attribuito agli operatori economici automaticamente o dall'ufficio) - INxxxxxxxxx (attribuito agli intermediari dall'ufficio)

Sono state rese disponibili, al fine di fornire un'adeguata assistenza agli operatori economici e ai consulenti interessati ai nuovi regimi speciali, due caselle di posta elettronica a cui è possibile **inoltrare richieste di informazioni:**

cop.pescara.oss@agenziaentrate.it

cop.pescara.ioos@agenziaentrate.it

Alternativamente, è possibile contattare il Centro operativo di Pescara (Cop) all' 800.89.41.41 (numero accessibile da telefono fisso) per ricevere assistenza da parte del personale dell'ufficio sulle proprie attribuzioni, riguardanti i contribuenti non residenti. Il servizio è attivo dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì.

La pre-registrazione può avvenire accedendo **con le credenziali riservate** sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Servizi Entrate
Servizi per
Ricevute
Software
Comunicazioni
Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS
Registrazione MOSS
Dichiarazioni IVA MOSS
Pagamenti MOSS
Reminders MOSS

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Regimi IVA MOSS, OSS e IOSS

Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop

Gentile utente, benvenuto nella sezione del sito web riguardante il regime IVA mini One Stop Shop (MOSS), fornito dall'Agenzia delle Entrate.

Tramite le funzionalità disponibili dal menu a sinistra, è possibile attuare quanto previsto dal regime:

- **Registrazione MOSS:** da utilizzare per aderire al regime MOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Dichiarazioni IVA MOSS:** compila le dichiarazioni trimestrali ed inviale direttamente all'Agenzia delle Entrate.
- **Pagamenti MOSS:** concludi le attività trimestrali con il versamento dell'IVA dovuta.
- **Reminders MOSS:** consulta gli avvisi inviati per posta elettronica dall'Agenzia delle Entrate.
- **Registrazione al regime OSS:** da utilizzare per aderire al regime OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Registrazione al regime IOSS:** da utilizzare per aderire al regime Import OSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione dal regime.
- **Registrazione Intermediario IOSS:** da utilizzare per registrarsi in qualità di Intermediario IOSS, oltre alla modifica dei dati o alla richiesta di esclusione.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Registrazione al regime IVA OSS

Utente connesso: - 000 [Esci](#)

Home

Benvenuto nell'applicativo per richiedere la registrazione al regime OSS



Iscrizione

In questa sezione puoi comunicare i dati per la registrazione al regime.

[Nuova richiesta →](#)



Aggiornamento

In questa sezione puoi aggiornare i dati di registrazione.

[Nuova richiesta →](#)



Esclusione

In questa sezione puoi comunicare la volontà di escluderti dal regime.

[Nuova richiesta →](#)



Lista comunicazioni

In questa sezione puoi visualizzare le comunicazioni trasmesse.

[Nuova richiesta →](#)

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Registrazione al regime IVA OSS

Utente connesso: [Esci](#)

Home

Ti trovi in: [Home](#) / [Iscrizione](#)

Iscrizione

Informazioni Iscrizione Conferma Riepilogo

Richiesta Iscrizione al regime OSS

Partita IVA

[← Indietro](#) [Avanti →](#)

Nell'ambito del regime UE, il numero individuale di registrazione IVA è

identico a quello già assegnato al soggetto passivo dallo Stato membro di identificazione per le prestazioni di servizi nazionali. Senza questo numero, un soggetto passivo non può registrarsi al regime UE.



Ad oggi la registrazione deve essere effettuata **direttamente dall'operatore economico interessato** e non può essere effettuata dall'intermediario delegato tramite Entratel.

La registrazione ha effetto dal **1° giorno del trimestre successivo** rispetto a quello in cui si è fatta, quindi ipotizzando di iscrivere l'azienda il 25 giugno, gli effetti della registrazione saranno validi dal 1° luglio; di conseguenza per avvalersi del regime a partire dal 1° Luglio, sarà possibile iscriversi fino al 30 giugno.

In merito ai termini di registrazione e al conseguente utilizzo del regime è però previsto che qualora il soggetto incominci ad effettuare operazioni che dovrebbero rientrare nel regime ma non ha ancora effettuato la registrazione, può **sanare** la situazione attraverso una **comunicazione da fare allo stato di destinazione del bene**, nella quale si dice di aver avviato attività rientranti nel regime. Questa comunicazione deve essere fatta **entro il decimo giorno del mese successivo** alle operazioni in oggetto. Nel caso in cui non venisse rispettato tale termine sarebbe necessario registrarsi nello stato dove avviene il consumo del bene e pagarvi l'IVA.

Ipotizzando quindi che un soggetto superi la soglia con un'operazione il 20 settembre 2021, dovrebbe avere tempo fino al 10 ottobre per registrarsi all'OSS con decorrenza del regime a partire dall'operazione posta in essere a settembre.

Attenzione, i soggetti attualmente iscritti al MOSS, saranno registrati automaticamente all'OSS dal 1° luglio 2021.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

OGGETTO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO

Nella seguente scheda si riassumeranno i contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni bis ed in particolare il c.d. Contributo alternativo.

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALTERNATIVO	
PREMESSA	<p>Per sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", il c.d. "Decreto Sostegni bis"⁹ riconosce tre tipologie di contributo a fondo perduto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Contributo perduto automatico (commi 1-4) a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva al 26.05.2021 a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> ✓ abbiano già richiesto entro il 28.05.2021 e ottenuto il contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, ✓ non lo abbiano indebitamente percepito o restituito. <p>Tale contributo è riconosciuto nella misura del 100% del contributo già ottenuto ai sensi dell'articolo 1 del DL Sostegni n. 41/2021, senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Contributo alternativo al precedente (commi 5-13), riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda, esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi¹⁰, o compensi in denaro o in natura¹¹ non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019¹² che hanno subito un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 01.04.2020 – 31.03.2021 rispetto al periodo 01.04.2019 – 31.03.2020. Può essere richiesto: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dai sogetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021 (ad esempio perché non avevano avuto nell'anno 2020 un fatturato medio mensile inferiore di almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile dell'anno 2019, uno dei requisiti richiesti dal primo contributo). ✓ e dai sogetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo

⁹ l'articolo 1 del [D.L. 73/2021](#) in vigore dal 26.05.2021

¹⁰ di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR

¹¹ di cui all'articolo 54, comma 1, del citato TUIR

¹² secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto

	<p>perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, e che risulta essere inferiore rispetto all'ammontare calcolato del contributo alternativo del DL Sostegni bis.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Contributo sugli utili o perequativo (comma 16) con peggioramento del risultato economico d'esercizio, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate, sarà possibile richiederlo a condizione che la dichiarazione dei redditi venga presentata entro il 10 settembre. Per quest'ultimo manca ancora un decreto attuativo che definisca le aliquote.
<p>CONTRIBUTO AUTOMATICO</p>	<p>Come indicato in premessa, il contributo automatico spetta esclusivamente ai soggetti già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni n. 41/2021 (che abbiano quindi inviato domanda entro il 28.05.2021) senza necessità di presentare ulteriore istanza.</p> <p>Il contributo viene corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ se si era optato per l'erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale; ◆ se, invece, si era scelto l'utilizzo in compensazione, anche il nuovo contributo automatico è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile in compensazione nel modello F24 con il codice tributo 6941.
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO</p>	<p>Il contributo a fondo perduto alternativo spetta esclusivamente ai soggetti residenti in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ titolari di reddito agrario¹³, ◆ titolari di partita IVA esercenti attività d'impresa, arte o professione, <p>con ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto¹⁴ e a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.¹⁵</p> <p> Il contributo in esame è riconosciuto anche ai contribuenti forfettari e minimi.</p>

¹³ di cui all'art. 32, TUIR

¹⁴ per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 2019

¹⁵ Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

	<p>Il contributo non spetta, in ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ai soggetti la cui partita IVA risulti non attiva alla data del 26.05.2021, ◆ agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ◆ nonché agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi. <p>Tale contributo è alternativo a quello "automatico", ed è riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda da inviare telematicamente.</p> <p>Rammentiamo che il canale telematico per l'invio delle richieste avrebbe dovuto essere aperto dal 23 giugno, ma slitterà ancora di qualche giorno.</p> <p>Può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni n. 41/2021. ◆ e dai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni, nel caso in cui l'importo del primo dovesse risultare inferiore rispetto all'ammontare calcolato del contributo alternativo; tali soggetti potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi delle nuove disposizioni e il contributo automatico eventualmente già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle entrate verrà scomputato da quello da riconoscere.
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO: COME SI CALCOLA E MISURA DEL BENEFICIO</p>	<p>Il contributo a fondo perduto alternativo viene determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2020 al 31.03.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 01.04.2019 al 31.03.2020, aliquote percentuali differenti a seconda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ che il soggetto abbia o meno beneficiato del contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021, ◆ e dell'ammontare dei ricavi / compensi relativi al secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare si tratta del 2019).

	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>(A) = media mensile fatturato e corrispettivi dal 01.04.2020 al 31.03.2021 - media mensile fatturato e corrispettivi dal 01.04.2019 al 31.03.2020</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 50%; padding: 10px; width: 10%; text-align: center;">X</div> <div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; width: 45%;"> <p>VECCHI BENEFICIARI (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 60% ◆ 50% ◆ 40% ◆ 30% ◆ 20% <p>NUOVI BENEFICIARI (B)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 90% ◆ 70% ◆ 50% ◆ 40% ◆ 30% </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">AMMONTARE CONTRIBUTO ALTERNATIVO = A X B</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">↓</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #d9e1f2;">VECCHI BENEFICIARI</th> <th style="background-color: #d9e1f2;">NUOVI BENEFICIARI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO > CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>in questo caso sarà necessario presentare apposita domanda per ottenere l'integrazione</p> </td> <td rowspan="2" style="vertical-align: top;"> <p>se dal calcolo risulta spettante il CONTRIBUTO ALTERNATIVO, per il riconoscimento è necessario inviare apposita domanda</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO ≤ CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>non è necessario presentare alcuna domanda, verrà riconosciuto solo il contributo automatico</p> </td> </tr> </tbody> </table> <div style="margin-top: 20px;">  <p>Per tutti i soggetti, l'importo del contributo alternativo non può essere superiore a 150.000 euro.</p> </div>	VECCHI BENEFICIARI	NUOVI BENEFICIARI	<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO > CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>in questo caso sarà necessario presentare apposita domanda per ottenere l'integrazione</p>	<p>se dal calcolo risulta spettante il CONTRIBUTO ALTERNATIVO, per il riconoscimento è necessario inviare apposita domanda</p>	<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO ≤ CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>non è necessario presentare alcuna domanda, verrà riconosciuto solo il contributo automatico</p>
VECCHI BENEFICIARI	NUOVI BENEFICIARI					
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO > CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>in questo caso sarà necessario presentare apposita domanda per ottenere l'integrazione</p>	<p>se dal calcolo risulta spettante il CONTRIBUTO ALTERNATIVO, per il riconoscimento è necessario inviare apposita domanda</p>					
<p>CONTRIBUTO ALTERNATIVO ≤ CONTRIBUTO AUTOMATICO</p> <p>non è necessario presentare alcuna domanda, verrà riconosciuto solo il contributo automatico</p>						
ESEMPI	<p>Vediamo nel dettaglio come si determina l'importo del contributo alternativo, con l'aiuto di alcuni esempi di calcolo.</p> <p>VECCHI BENEFICIARI</p> <p>Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Sostegni, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale</p>					

alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
60%	≤ 100.000
50%	> 100.000 e ≤ 400.000
40%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
30%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000
20%	> 5.000.000 e ≤ 10.000.000

Per questi soggetti **possono verificarsi due situazioni:**

- ◆ se dal calcolo dovesse risultare un **contributo alternativo maggiore del contributo automatico** sopra esaminato, **sarà necessario presentare domanda** per ottenere il maggiore importo
- ◆ se dal calcolo dovesse risultare un **contributo alternativo inferiore del contributo automatico** non **sarà necessario presentare alcuna domanda.**

Esempio n. 1 - soggetto che ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Ipotizziamo i seguenti dati per la società Bianchi srl che ha presentato richiesta e ottenuto il precedente contributo DL Sostegni n. 41/2021:

- ◆ Ricavi anno 2019 di 3.500.000,00 euro
- ◆ Fatturato 2019 pari a 3.600.000,00 euro (ammontare medio mensile di 300.000 euro)
- ◆ Fatturato 2020 pari a 1.680.000,00 euro (ammontare medio mensile di 140.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 160.000,00 euro** (differenza tra 300.000 - 140.000).
- ◆ **Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro** (30% di 160.000,00 euro).

L'impresa **riceverà dall'Agenzia delle Entrate il "contributo automatico"** dello stesso importo del precedente (**48.000,00 euro**), senza necessità di presentare alcuna domanda.

Verifichiamo ora, sulla base di quanto disposto dal DL Sostegni bis, se all'azienda spetta anche il contributo alternativo.

Ipotizziamo i seguenti dati:

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 3.300.000,00 euro

(ammontare medio mensile di 275.000 euro)

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a 1.560.000,00 euro (ammontare medio mensile di 130.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 145.000,00 euro.**
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis di 43.500,00 euro** (30% di 145.000,00 euro).

Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro (30% di 160.000,00 euro).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sotegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Impresa Bianchi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	si
Importo riconosciuto DL 41/2021	48.000,00 €
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 5.000.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	3.300.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	1.560.000,00 €
Perdita (%)	52,73%
Stato	No Domanda (Automatico)
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	275.000,00 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	130.000,00 €
Perdita media mensile (€)	145.000,00 €
Contributo Spettante commi 1-3 (€)	48.000,00 €
Totale Contributo Spettante (€)	48.000,00 €
Aliquota Contributo (%)	30%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	48.000,00 €
Calcolo Contributo Alternativo (€)	43.500,00 €

In questo caso il soggetto **non deve presentare nessuna domanda** in quanto il **contributo alternativo calcolato risulta inferiore a quello ricevuto in precedenza** e che riceverà in automatico.

Esempio n. 2 - soggetto che ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Vediamo ora il caso in cui il **contributo alternativo**, calcolato secondo le nuove disposizioni del DL Sostegni bis, **sia maggiore rispetto a quello già riconosciuto**.

Ipotizziamo gli stessi dati iniziali dell'Esempio n. 1 per la società Bianchi srl, che aveva presentato richiesta e ottenuto il **contributo del DL Sostegni di 48.000 euro**. Sulla base di quanto disposto dal DL Sostegni bis, ipotizziamo ora la seguente situazione:

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 3.300.000,00 euro

(ammontare medio mensile di 275.000 euro)

- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a **1.200.000,00 euro** (ammontare medio mensile di 100.000 euro)
- ◆ **Perdita media mensile di 175.000,00 euro**
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis di 52.500,00 euro** (30% di 175.000,00 euro).
- ◆ **Contributo DL Sostegni n. 41/2021 spettante e ricevuto di 48.000,00 euro** (30% di 160.000,00 euro).

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sotegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Impresa Bianchi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	si
Importo riconosciuto DL 41/2021	48.000,00 €
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 5.000.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	3.300.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	1.200.000,00 €
Perdita (%)	63,64%
Stato	Domanda per integrazione
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	275.000,00 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	100.000,00 €
Perdita media mensile (€)	175.000,00 €
Contributo Spettante commi 1-3 (€)	48.000,00 €
Importo Integrazione (€)	4.500,00 €
Totale Contributo Spettante (€)	52.500,00 €
Aliquota Contributo (%)	30%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	48.000,00 €
Calcolo Contributo Alternativo (€)	52.500,00 €

Poiché la riduzione media mensile del fatturato risulta superiore al 30%, l'impresa **ha diritto al contributo alternativo** e di importo **più elevato pari a 52.500.000,00**, pertanto **sarà necessario presentare apposita istanza**.

Nel caso in cui l'azienda avesse già ottenuto il contributo automatico, il maggior valore del contributo alternativo, ovvero **l'integrazione di 4.500.000,00 euro** (52.500.000,00 - 48.000.000,00), gli verrà riconosciuta a seguito di presentazione dell'istanza.

NUOVI BENEFICIARI

Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del DL Sostegni n. 41/2021, le percentuali applicabili sono

più elevate rispetto alle precedenti:

PERCENTUALE APPLICABILE	VALORE (€) RICAVI/COMPENSI
90%	≤ 100.000
70%	> 100.000 e ≤ 400.000
50%	> 400.000 e ≤ 1.000.000
40%	> 1.000.000 e ≤ 5.000.000

Esempio n. 1 - soggetto che NON ha beneficiato del precedente contributo previsto dal DL Sostegni n. 41/2021

Ipotizziamo il caso dell'avvocato Rossi che non ha potuto fruire del precedente contributo DL Sostegni n. 41/2021, perché non ha rispettato il requisito richiesto del calo del fatturato, ovvero *"l'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all'anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all'importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all'anno 2019"*.

In base a quanto disposto dal DL Sostegni bis, ora presenta questa situazione:

- ◆ Fatturato anno 2019 di 180.000,00 euro
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2019 - 31.03.2020 pari a 190.000,00 euro (ammontare medio mensile di 15.833,33 euro)
- ◆ Fatturato del periodo 01.04.2020 - 31.03.2021 pari a 110.000,00 euro (ammontare medio mensile di 9.166,67 euro)

Il contributo alternativo spettante è così calcolato:

- ◆ **Calo del fatturato di 80.000,00 euro**
- ◆ **Perdita media mensile di 6.666,67 euro** (80.000,00 / 12)
- ◆ **Contributo Alternativo DL Sostegni bis spettante di 4.666,67 euro (70% di 6.666,67 euro).**

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO art.1 commi 1-15 DL 25/05/2021 n°73 (Sostegni-bis)	
Cognome e Nome/ Denominazione	Avvocato Rossi
Richiesta Fondo perduto DL n.41 22/03/2021 (Sostegni)	no
Ricavi/Compensi 2019 (€)	< 400.000,00 €
Fatturato 01/04/19 - 31/03/20 (€)	190.000,00 €
Fatturato 01/04/20 - 31/03/21 (€)	110.000,00 €
Perdita (%)	42,11%
Stato	Domanda per Contributo Alternativo
Media mensile fatt. 01/04/19 - 31/03/20 (€)	15.833,33 €
Media mensile fatt. 01/04/20 - 31/03/21 (€)	9.166,67 €
Perdita media mensile (€)	6.666,67 €
Importo Contributo Alternativo (€)	4.666,67 €
Totale Contributo Spettante (€)	4.666,67 €
Aliquota Contributo (%)	70%
Massimo (€)	150.000,00 €
Calcolo Contributo (€)	
Calcolo Contributo Alternativo (€)	4.666,67 €

CONTRIBUTO EVENTUALE	<p>Sempre il decreto Sostegni bis ha previsto infine che, previo accertamento della disponibilità di risorse non utilizzate e originariamente destinate ai contributi a fondo perduto analizzati fino ad ora, potrà essere predisposto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro e non superiori a 15 milioni di euro.</p> <p>Le modalità di determinazione dell'ammontare del contributo saranno determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.</p>
---------------------------------	--

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

OGGETTO: AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36

L'articolo 64 del Decreto Sostegno Bis (DL 73/2021) ha introdotto numerose agevolazioni a sostegno dell'acquisto della prima casa, con particolare riguardo ai giovani. Vediamole insieme.

AGEVOLAZIONI MUTUI UNDER 36	
NOVITA' FONDO GASPARRINI	<p>In base alle novità introdotte dal decreto sostegni bis, fino al 31 dicembre 2021 si applicano al cd. Fondo Gasparrini¹⁶ per l'acquisto della prima casa, le semplificazioni previste dal Cura Italia¹⁷ in base al quale, i relativi benefici siano estesi a</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoratori autonomi, ◆ liberi professionisti, ◆ imprenditori individuali ◆ piccoli imprenditori ◆ cooperative edilizie a proprietà indivise¹⁸. <p>La condizione per il beneficio è che tali soggetti autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda, un calo del fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l'emergenza da COVID-19.</p> <p>Inoltre, l'articolo 64 in commento chiarisce che non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).</p> <p>Si prevede inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro); ◆ la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.
NOVITA' FONDO DI GARANZIA PRIMA CASA	<p>I commi 2-5 dell'articolo 64 del Sostegni Bis in commento, semplificano l'accesso al Fondo Garanzia prima casa per determinate categorie. In particolare, è previsto l'accesso al fondo in via prioritaria per i giovani di età</p>

¹⁶ Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa

¹⁷ Art. 54 comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2020

¹⁸ per mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l'importo di 400.000 euro e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007.

	<p>inferiore a 36 anni.</p> <p> Se coloro hanno un ISEE non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale.</p> <p>Le richieste andranno presentate attraverso Banche e istituti finanziari dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.</p>
<p>AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA</p>	<p>Tra le misure previste per favorire l'acquisto della "prima casa" da parte dei giovani, l'articolo 64 del Sostegni Bis prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non abbiano compiuto trentasei anni ◆ aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. <p>Per quanto riguarda il requisito anagrafico, questo deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione.</p> <p> Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ A1 - Abitazioni di tipo signorile ◆ A8 - Abitazioni in ville ◆ A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici <p>Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro¹⁹ ovvero alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiarerà di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile

¹⁹ ai sensi della nota II-bis, art. ARTICOLO 64 396 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro").

	<p>da acquistare;</p> <p>c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con l'aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima nota II-bis.</p> <p> Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021²⁰e il 30 giugno 2022.</p>
<p>AGEVOLAZIONI NEL CASO IN CUI L'ATTO SIA SOTTOPOSTO AD IVA</p>	<p>Qualora la cessione dell'abitazione sia soggetta ad IVA, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta potrà</p> <p>a) essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.</p> <p>b) Essere utilizzato in compensazione.</p> <p> Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.</p> <p>Si sottolinea che in questo caso la norma non rimanda espressamente al requisito dei 40.000 euro ma la relazione illustrativa del Parlamento afferma che si tratta di una ipotesi per cui <i>"ricorrono le medesime condizioni e requisiti per l'acquisto della casa di abitazione di cui al precedente comma"</i> Pertanto conviene aspettare chiarimenti ufficiali da parte del ministero o dell'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>AGEVOLAZIONI PER LE IMPOSTE SOSTITUTIVE</p>	<p>La norma prevede l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, per gli under 36 con ISEE fino a 40.000 euro. In particolare, l'esenzione riguarda le imposte sostitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Delle imposte di registro ◆ Delle imposte di bollo ◆ Delle imposte ipotecarie e catastali ◆ Delle tasse sulle concessioni governative <p>L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia</p>

²⁰ data di entrata in vigore del decreto sostegni bis

	<p>dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto.</p> <p> Il beneficio si applica agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.</p>
<p>DICHIARAZIONI MENDACI</p>	<p>Attenzione va prestata al fatto che nei casi di insussistenza delle condizioni dei requisiti e decadenza dalle agevolazioni, è previsto</p> <p>a) il recupero delle imposte dovute</p> <p>b) la determinazione delle sanzioni e degli interessi.</p> <p>In particolare, viene previsto²¹ che in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici ivi previsti, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, 2. una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. 3. Interessi di mora 4. In caso di applicabilità dell'IVA, si procede al recupero della differenza (tra la somma dovuta e l'agevolazione indebitamente fruita) nonché all'irrogazione della sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. Sono comunque dovuti gli interessi di mora. <p>Si ricorda che queste sanzioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

²¹ tariffa - parte prima - articolo 1, nota II-bis, del d.P.R. n. 131 del 1986

AGGIORNAMENTO

OGGETTO: BONUS VACANZE "2021"

Il **Bonus Vacanze**, agevolazione introdotta dal [Decreto rilancio](#), per il 2020 ha previsto il riconoscimento di un **credito (Tax credit vacanze) nella misura massima di 500,00 euro** in favore dei **nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro**, per il pagamento di **servizi offerti in ambito nazionale**. Nel corso del 2021 il bonus in esame è stato oggetto di due diversi interventi normativi; nella seguente scheda si introducono le novità e si riepiloga l'agevolazione sia dal lato del soggetto beneficiario, sia dal lato del fornitore del servizio.

BONUS VACANZE "2021"	
PREMESSA	<p>Il Decreto "Rilancio"²² ha istituito il "tax credit vacanze", un bonus in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000 € che doveva essere richiesto entro il 31 dicembre 2020. Il bonus era originariamente istituito per il pagamento di servizi offerti in Italia da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ imprese turistico ricettive, ◆ agriturismi e ◆ bed & breakfast. <p>Il decreto "Milleproroghe"²³ ha prorogato al 31 dicembre 2021 il termine di utilizzo dell'agevolazione.</p> <p>L'art. 7 D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis") ha esteso il suo utilizzo anche al pagamento di servizi offerti, in ambito nazionale, dalle agenzie di viaggio e tour operator (oltre che per quelli delle strutture turistico ricettive, come in precedenza).</p> <p>Chi ha richiesto il bonus dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ha, dunque, tempo per utilizzarlo fino al 31 dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.</p>
L'AGEVOLAZIONE	<p>Il bonus, riconosciuto per il periodo d'imposta 2020 e 2021, spetta nella misura massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone ◆ 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone ◆ 150 euro per quelli composti da una sola persona. <p>Può essere fruito da un solo componente del nucleo familiare, anche</p>

²² D.L. n. 34/2020

²³ decreto legge n. 183/2020, convertito con la legge n. 21 del 26 febbraio 2021

	<p>diverso da chi ha effettuato la richiesta.</p> <p>Il beneficio spetta</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ per l'80% sotto forma di sconto sull'importo dovuto al fornitore del servizio turistico; ◆ per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 o 2021 (in funzione dell'anno in cui è avvenuto l'utilizzo), che verrà presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto. <p>Il bonus deve essere comunicato al fornitore del servizio turistico solo al momento dell'effettivo pagamento dell'importo dovuto per la vacanza, per poter ottenere lo sconto sul corrispettivo dovuto.</p> <p>Non è ammesso un utilizzo del bonus diverso da quello previsto dalla norma (ad esempio non è ammessa la cessione del bonus, da parte del cittadino, a soggetti terzi, né a titolo gratuito né in cambio di un corrispettivo in denaro).</p> <p>Lo sconto sul corrispettivo del servizio turistico viene recuperato poi dal fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le modalità previste per il soggetto cedente.</p>
<p>UTILIZZO DEL BONUS</p>	<p>Il richiedente, o un altro componente del suo nucleo familiare, potrà utilizzare il bonus come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lo sconto, una sola volta entro il 31 dicembre 2021 presso una struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa ◆ la detrazione, con la dichiarazione dei redditi che sarà presentata per l'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus. <p>Al momento del pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio turistico, la persona che intende fruire del bonus deve comunicare al fornitore il proprio codice fiscale e il codice univoco assegnato o, in alternativa al codice univoco, esibire il QR code. Quest'ultimo può essere visualizzato su smartphone (o altro dispositivo mobile) accedendo all'app IO nella sezione "Pagamenti" o come immagine condivisa dal familiare che ha richiesto il bonus.</p> <p>Per poter applicare lo sconto, il fornitore acquisisce questi dati e li inserisce, insieme all'importo del corrispettivo dovuto, in un'apposita sezione della procedura web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate (seguendo il percorso "la mia scrivania - Servizi per -</p>

comunicare").

In questo modo, viene verificato, in tempo reale, lo stato di validità dell'agevolazione e l'importo massimo dello sconto applicabile. In caso di esito positivo della verifica (bonus attivo e valido), il fornitore può confermare nella procedura l'applicazione dello sconto.

È importante che il cliente comunichi il codice univoco solo al momento del pagamento, per evitare che il bonus venga utilizzato per errore. Una volta utilizzato, il bonus non potrà essere chiesto nuovamente.

Il fornitore del servizio turistico, per poter applicare lo sconto al momento dell'incasso, deve accedere all'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate con le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate o mediante l'identità digitale SPID o la Carta Nazionale dei Servizi. Se il fornitore è una società (o comunque un soggetto diverso dalla persona fisica), la procedura web potrà essere utilizzata in nome e per conto della società dalle persone fisiche registrate come "gestori incaricati" o come "incaricati", questi ultimi appositamente autorizzati dai gestori stessi.

Dall'area **«Mia scrivania»** scegliere > Servizi per

Servizi Fisconline

Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / Messaggi

La mia scrivania

La tua dichiarazione precompilata

Fatture elettroniche
Corrispondenti elettronici

• Risultano 5 file di ricevute da prelevare/leggere

Servizi per > **Comunicare** > **Bonus vacanze**

Il fornitore inserisce i seguenti dati:

- ◆ il codice univoco o il **QR-code** associato al bonus, fornito dal cliente
- ◆ il **codice fiscale del cliente**, che sarà indicato nella fattura o nel documento commerciale o nello scontrino/ricevuta fiscale
- ◆ l'importo **totale del corrispettivo** dovuto (al lordo dello sconto da effettuare)

La procedura verifica lo stato di validità dell'agevolazione e in caso di esito positivo, viene fornito l'importo dello sconto effettivamente applicabile e

The screenshot shows the 'Servizi Fisconline' interface. On the left, a vertical menu lists services: 'Inviare', 'Pagare', 'Registrare contratti di locazione', 'Comunicare', 'Richiedere', and 'Validare e convertire file'. The 'Comunicare' option is selected. On the right, the breadcrumb trail reads 'Ti trovi in: [La mia scrivania](#) / [Servizi per](#) / Comunicare'. Below this, the heading 'Comunicare' is followed by a list of services: 'Bonus Vacanze' (circled in red), 'Emissione Fatture', 'Domicilio per notifica atti', 'PEC per notifica atti', and 'Opzione archivio VIES'.

l'importo della detrazione. Il fornitore conferma a sistema l'applicazione dello sconto e procede a incassare dal cliente la differenza tra il corrispettivo della prestazione turistica e lo sconto confermato a sistema.

IL RECUPERO DELLO SCONTO

A partire **dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto**, il fornitore può recuperare lo sconto sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare esclusivamente in **compensazione** tramite modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'acquisizione del modello.

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai fini del pagamento di tutti i tributi e contributi che possono essere versati tramite modello F24 (es. ritenute alla fonte, Iva, contributi Inps, premi Inail, imposte sui redditi e Irap, IMU, TARI e altri tributi locali).

Con la risoluzione n. 33 del 25 giugno 2020 è stato istituito il **codice tributo 6915** da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da bonus vacanze.

	<p>In alternativa all'utilizzo in compensazione, sempre dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell'applicazione dello sconto, il fornitore può cedere il relativo credito d'imposta - totalmente o parzialmente - a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Il credito d'imposta non utilizzato dal cessionario, in tutto o in parte, può essere oggetto di ulteriori cessioni di credito.</p> <p>La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un'apposita sezione dell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>I cessionari, previa conferma della cessione del credito da comunicare attraverso la medesima piattaforma, utilizzano il credito d'imposta con le stesse modalità previste per il soggetto cedente.</p>
<p>DETRAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI</p>	<p>Come già anticipato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ l'80% del bonus è erogato sotto forma di sconto immediato sull'importo dovuto per il servizio ricettivo; ◆ per il restante 20%, verrà erogato sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020 o 2021, in funzione dell'anno di utilizzo del bonus. <p>L'eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell'imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d'imposta successivi, né richiesta a rimborso.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> <p>Un nucleo familiare di 4 persone, che ha a disposizione 500 euro di bonus, usufruisce di una vacanza nel 2021, il cui prezzo è pari a 1.000 euro.</p> <p>Al momento dell'emissione della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale, chi usufruisce del bonus otterrà 400 euro di sconto immediato (pari all'80% del bonus di 500 euro) sul corrispettivo dovuto, pagando la vacanza 600 euro. Nella dichiarazione dei redditi 2022, relativa all'anno di imposta 2021, potrà inoltre riportare 100 euro (il restante 20% di 500 euro) in detrazione dall'imposta dovuta.</p> <p>Se il costo della vacanza è inferiore all'importo massimo del bonus riconosciuto (ad esempio pari a 450 euro), lo sconto va calcolato sul corrispettivo dovuto: nel caso in esame sarà pari a 360 euro (80% di 450 euro). Anche la detrazione dovrà essere calcolata sul corrispettivo, e nell'esempio sarà pari a 90 euro (20% di 450 euro).</p> </div> <p>Per fruire della detrazione è necessario un documento che attesti il</p>

	<p>sostenimento della spesa quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura; ◆ documento commerciale; ◆ scontrino o ricevuta. <p>La detrazione può essere fatta valere solo da chi ha utilizzato il credito d'imposta Vacanze, che deve essere l'intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore. Se la fattura è intestata a un familiare fiscalmente a carico di un altro soggetto, la detrazione spetta a quest'ultimo a condizione che appartenga allo stesso nucleo familiare a cui è riferito l'ISEE²⁴.</p> <p>Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante (e dello sconto fruito) sono disponibili nel "Cassetto fiscale" dell'utilizzatore del credito d'imposta Vacanze, che può anche essere diverso dal soggetto che ha effettuato la richiesta.</p>
<p>RESTITUZIONE DEL BONUS INDEBITAMENTE FRUITO</p>	<p>Con la risposta a interpello n. 66/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la quota dell'80% del bonus vacanze indebitamente fruito a causa di una non corretta compilazione dell'ISEE può essere restituito senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in sede di presentazione della dichiarazione (730 o REDDITI PF), mediante la compilazione degli appositi campi del modello prescelto.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

²⁴ Circolare 18/2020

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 155130 del 17 giugno 2021](#)

Definiti i criteri e modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Comunicazioni atte a consentire **l'esenzione della NASpl anticipata** in un'unica soluzione destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta interpello 416 del 18 giugno 2021](#)

Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria - articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

[Risposta interpello 417 del 18 giugno 2021](#)

Imposta sulle transazioni finanziarie.

[Risposta interpello 418 del 18 giugno 2021](#)

Tassazione della rendita LPP accreditata su conto corrente italiano senza l'applicazione della ritenuta prevista dall'art. 76, comma 1-bis della legge n. 413 del 1991

[Risposta interpello 419 del 18 giugno 2021](#)

Imposta di bollo prospetti attestanti assegni vitalizi.

[Risposta interpello 420 del 18 giugno 2021](#)

Applicazione della disciplina del c.d. "**prezzo-valore**" di cui all'art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

Risposta interpello 421 del 18 giugno 2021	Sostituzione gestione fondo SGR - Utilizzo credito IVA.
Risposta interpello 422 del 22 giugno 2021	Chiarimenti in tema di esportatore abituale e definizione agevolata, e diritto alla detrazione Iva.
Risposta interpello 423 del 22 giugno 2021	Superbonus e interventi antisismici e di riqualificazione energetica mediante demolizione di due edifici unifamiliari e ricostruzione di un unico edificio composto da due unità immobiliari - Articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Risposta interpello 424 del 22 giugno 2021	Recupero dell'IVA nell'ambito di una operazione regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).
Risposta interpello 425 del 22 giugno 2021	Società neocostituita con esercizio sociale "a cavallo" ed esenzione dai versamenti IRAP ex articolo 24 del D.L. n. 34 del 2020.
Risposta interpello 426 del 22 giugno 2021	Opzione per il consolidato fiscale e remissione in bonis ex articolo 2, comma 1, del DL 16 del 2012.
Risposta interpello 427 del 23 giugno 2021	Cause ostative all'applicazione del regime c.d. forfetario .
Risposta interpello 428 del 23 giugno 2021	Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi : IVA totalmente indetraibile per effetto del pro-rata pari a zero.
Risposta interpello 429 del 23 giugno 2021	Deducibilità dell'avviamento in caso di cessazione del ramo d'azienda.
Risposta interpello 430 del 23 giugno 2021	Cooperativa a proprietà indivisa .
Risposta interpello 431 del 23 giugno 2021	Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa .
Risposta interpello 432 del 23 giugno 2021	Credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro : fondazione che esercita attività commerciale.
Risposta interpello 433 del 23 giugno 2021	Quesiti vari su case antisismiche e riqualificazione energetica .
Risposta interpello 434 del 23 giugno 2021	Trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali .

Risposta interpello 435 del 23 giugno 2021	Valutazione antiabuso scissione parziale non proporzionale.
Risposta interpello 436 del 23 giugno 2021	Superbonus e cooperativa con condominio di gestione, ai sensi degli artt. 201 e ss. del R.D. n. 1165 del 1938.
Risposta interpello 437 del 24 giugno 2021	Cumulo delle detrazioni in materia di efficientamento energetico e di misure antisismiche.
Risposta interpello 438 del 24 giugno 2021	Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
Risposta interpello 439 del 24 giugno 2021	
Risposta interpello 440 del 24 giugno 2021	
Risposta interpello 441 del 24 giugno 2021	
Risposta interpello 442 del 24 giugno 2021	
Risposta interpello 443 del 24 giugno 2021	Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni e rilevanza del CFP ai fini della soglia di accesso al regime forfetario.
Risposta interpello 444 del 24 giugno 2021	Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
Risposta interpello 445 del 24 giugno 2021	
Risposta interpello 446 del 24 giugno 2021	
	Attività agricole connesse.

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CONSULENZA GIURIDICA

Risposta istanza 8 del 22 giugno 2021	Cessione gratuita di beni non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione (legge antispreco).
---	---

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 25.06.2021 AL 09.07.2021

Venerdì 25 Giugno 2021

Gli **operatori intracomunitari** con **obbligo mensile**, devono provvedere alla presentazione degli Elenchi riepilogativi **INTRASTAT**:

- ◆ delle cessioni di beni (Modello INTRA 1-bis) effettuate nei confronti di soggetti UE nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle cessioni intracomunitarie di beni è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione ai fini fiscali, mentre a fini statistici la presentazione è facoltativa se l'ammontare delle cessioni non è > a 100.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
- ◆ delle prestazioni di servizi rese (Modello INTRA 1-quater) nei confronti di soggetti UE, effettuate nel mese precedente (per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile. Sono obbligati alla presentazione mensile quando l'ammontare totale trimestrale delle prestazioni di servizi rese è > 50.000,00 euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti. Permane quindi l'obbligo di presentazione sia ai fini fiscali che statistici.

Per quanto riguarda gli Elenchi riepilogativi relativi agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute (Modello INTRA 2-bis e Modelli INTRA 2-quater). Dal 1° gennaio 2018, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi degli acquisti di beni (Modello INTRA 2-bis), questi sono stati aboliti ai fini fiscali, rimane invece obbligatoria la presentazione mensile, ai soli fini statistici, con riferimento a periodi mensili per i soggetti IVA per il quali l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia uguale o superiore a 200.000,00

euro, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

Lunedì **28 Giugno 2021**

Fino alle ore 14:00 del 28 giugno 2021, **le imprese** iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche **che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi** (le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti) potranno **inviare la domanda di prenotazione per la richiesta del beneficio di riduzione compensata dei costi sostenuti nel 2020 per i pedaggi autostradali**, effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico.

La richiesta del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali deve avvenire, a pena di irricevibilità, attraverso l'apposito **applicativo «PEDAGGI»** presente sul portale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all'indirizzo internet <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi>. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall'indirizzo <https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti>.

Martedì **29 Giugno 2021**

Entro questa data il **sostituto d'imposta o il CAF/professionista abilitato:**

- ◆ Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- ◆ Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti ed effettua il calcolo

delle imposte.

- ◆ Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato finale delle dichiarazioni, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.
- ◆ Consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3 per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Ultimo giorno per gli operatori Iva, gli intermediari dagli stessi delegati, i consumatori finali per aderire al **servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche** e dei loro duplicati informatici. Lo slittamento è stato previsto con il [Provvedimento del 28.02.2021 n. 56618 dell'Agenzia delle Entrate](#).

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Gli **eredi delle persone decedute nel 2020 o entro il 28 febbraio 2021**, devono presentare, in **formato cartaceo**, la **dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto** e della scelta per la destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'Irpef, mediante **presentazione** presso gli **uffici postali**.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I rappresentanti legali degli enti di volontariato che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Agenzia delle entrate per l'ammissione al riparto della quota del **5 per mille** per l'anno finanziario 2021 devono inviare, a pena di decadenza, la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà solo in caso di variazione del rappresentante legale**.

Gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione.

La dichiarazione, con allegata fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, va trasmessa, con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.

L'adempimento riguarda anche **le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni e gli enti senza scopo di lucro**, che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università", per partecipare al riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2020. Tali soggetti dovranno inviare la dichiarazione sostitutiva, esclusivamente tramite raccomandata A/R, rispettivamente, all'ufficio del Coni territorialmente competente e al Mur.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Ultimo giorno utile per effettuare i **versamenti** (con Modello F24), **in unica soluzione o come prima rata e senza alcuna maggiorazione, del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone** (Modello 730/2021, Redditi Pf 2021, Redditi Sp 2021 e Irap 2021) e del saldo dell'Iva relativa al 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Ultimo giorno utile per i **sogetti Ires**, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per effettuare il versamento, a titolo di saldo 2020 o come prima rata dell'anno 2021, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2021, Enc 2021 e Irap 2021, senza alcuna maggiorazione, e del saldo Iva 2020 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2021 – 30/6/2021.

ATTENZIONE: Quest'anno, a seguito dell'emergenza Covid-19, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura

dell'esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021. A seguito della **possibilità generalizzata di convocare l'assemblea entro il maggior termine di 180 giorni, anche il termine di versamento delle imposte** dovute sulla base della dichiarazione 2021, subirà uno **slittamento per i soggetti solari**.

Di conseguenza, sulla base di quanto sopra esposto, per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, approvando il bilancio d'esercizio 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini per il pagamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dalla dichiarazione relativa all'IRES e all'IRAP 2021, saranno:

- ◆ **20 agosto 2021** (il 31 luglio cadendo di sabato fa slittare al 2 agosto la scadenza che, a sua volta rientrando nella proroga di Ferragosto, subirà lo slittamento al 20 agosto),
- ◆ **oppure 20 settembre 2021 con la maggiorazione dello 0,40%.**

Mercoledì 30 Giugno 2021

Le Società che hanno posto in essere **operazioni straordinarie** (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 176, comma 2-ter, del D.P.R. n. 917/1986 (introdotto dall'art. 1, commi 46-47, della Legge n. 244/2007) devono **versare la rata dell'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap **sui maggiori valori iscritti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento di aziende, fusioni e scissioni**.

Mercoledì 30 Giugno 2021

Soggetti esercenti attività d'impresa con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che pongono in essere operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di aziende, ramo o complesso aziendale) che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 15, commi 10-11-12, del D. L. n. 185/2008, devono versare in unica soluzione, l'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap, nella misura del 16%, sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi

d'impresa e ad altre attività immateriali e nella misura del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti, senza alcuna maggiorazione.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le Società aderenti al **consolidato fiscale** o in regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di **riallineare i valori civilistici ai valori fiscali** (art. 1, comma 49, L. 244/2007), devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires sui disallineamenti tra valori civili e valori fiscali derivanti dalla adesione al regime del consolidato e della trasparenza, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro, devono **versare le ritenute operate nel 2020** sui redditi di lavoro autonomo, le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia e quelle alla fonte su provvigioni, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le **società per azioni residenti fiscalmente nel territorio dello Stato** svolgenti in via prevalente attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, con esercizio coincidente con l'anno solare, che si avvalgono del regime speciale opzionale civile e fiscale previsto per le **Siiq** (Società di Investimento Immobiliare). Al regime possono aderire anche le Spa residenti nel territorio dello Stato non quotate (**Siinq**), svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente e in cui una Siiq possieda almeno il 95% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95% dei diritti di partecipazione agli utili devono provvedere al versamento, con indicazione della rata dell'imposta sostitutiva dell'Ires e dell'Irap sulle plusvalenze realizzate su immobili destinati a locazione.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di

rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2021 devono **versare la prima o unica rata dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11%** del valore risultante dalla perizia giurata di stima, quest'ultima da fare predisporre entro tale data da soggetti abilitati.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di **rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2020** devono **versare la seconda rata dell'imposta sostitutiva** nella misura dell'11% calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, maggiorata degli interessi del 3% annuo, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati o il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti al 1° gennaio 2019** devono **versare la terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura dell'11%** (per le partecipazioni qualificate) **e/o del 10%** (per le partecipazioni non qualificate e/o i terreni) calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata di stima, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee residenti nel territorio dello Stato, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, che:

- ◆ effettuano la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle partecipazioni **risultanti dal bilancio d'esercizio in corso al 31 dicembre 2018**, devono versare, in

un'unica soluzione, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili e al versamento, in un'unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni;

- ◆ effettuano la **rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019** devono versare, in un'unica soluzione o come prima rata, l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, nella misura del 3% e dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali, nella misura del 10% sul saldo attivo della rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I contribuenti che hanno deciso di **riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC** (cosiddetto riallineamento istantaneo) devono provvedere al versamento della rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sulle deduzioni extracontabili, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le società aderenti al consolidato fiscale o al regime di trasparenza fiscale che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza alcuna maggiorazione, tramite modello F24 con modalità telematiche.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che applicano gli Ias/Ifrs (art. 15 DI n. 185/2008) e optano per il riallineamento delle divergenze devono provvedere al versamento in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite

modello F24 telematico, dell'Ires e dell'Irap sul riallineamento totale delle divergenze (saldo globale) a seguito dell'adozione degli IAS/IFRS.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 24-bis del Dpr n. 917/1986 che intendono esercitare **l'opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero** devono provvedere al **versamento**, in unica soluzione, **dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente nella misura di 100mila euro per ogni anno d'imposta** in cui è valida l'opzione, a prescindere dalla tipologia e dalla quantificazione dei redditi prodotti all'estero, utilizzando il modello F24-Elide con modalità telematiche. Nel caso, invece, di estensione ai familiari di cui all'articolo 433 cc, il pagamento dell'imposta sostitutiva forfettaria sui redditi esteri prodotti da ciascuno di essi ammonta a 25mila euro.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Le persone fisiche, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei Comuni **appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20mila abitanti**, che intendono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24-ter del Tuir devono provvedere al versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef calcolata forfettariamente con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche,

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Gli **operatori finanziari** (banche, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio) devono comunicare all'Anagrafe tributaria i dati riferiti al mese di maggio relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti

	rapporti di natura finanziaria, esclusivamente in via telematica utilizzando il software Sid - Gestione flussi Anagrafe rapporti.
Mercoledì 30 Giugno 2021	I titolari, persone fisiche o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto , che svolgono in forma occasionale attività di noleggio delle predette unità, devono versare, in unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e di eventuali addizionali, nella misura del 20% sui proventi derivanti da quell'attività, senza alcuna maggiorazione, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.
Mercoledì 30 Giugno 2021	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio , tramite modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Mercoledì 30 Giugno 2021	Gli Enti non commerciali e i produttori agricoli , devono provvedere all'invio della Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica.
Mercoledì 30 Giugno 2021	Le compagnie di assicurazione , comprese quelle estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazione dei servizi, devono effettuare il versamento delle imposte sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio d'esercizio, relative ai contratti di assicurazione stipulati da soggetti residenti in Italia, tramite modello F24 con modalità telematiche.
Mercoledì 30 Giugno 2021	Le imprese di assicurazione , comprese quelle estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi che non si avvalgono del rappresentante fiscale, devono provvedere al versamento

dell'imposta sui premi e accessori incassati nel mese di maggio, nonché degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati nel mese di aprile, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria, devono provvedere a versare l'imposta sul valore dei contratti assicurativi, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Gli imprenditori individuali che alla data del 31 ottobre 2019 possiedono beni immobili strumentali e che intendono optare per l'estromissione dei detti beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2020, pagando l'imposta sostitutiva nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto devono provvedere al **versamento della seconda rata pari al 40% dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap**, tramite modello F24 con modalità telematiche,

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Gli esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente hanno realizzato congiuntamente un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro e un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a 5,5 milioni di euro devono **presentare la dichiarazione dei dati relativi all'imposta sui servizi digitali (Digital services tax- Dst)**, in via telematica, direttamente oppure tramite gli intermediari.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I condomìni in qualità di sostituti d'imposta devono versare le ritenute operate a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel **periodo dicembre 2020** -

maggio 2021 per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa il cui importo cumulato mensilmente **non abbia raggiunto la soglia di 500 euro al 31 maggio 2021**. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 con modalità telematiche direttamente oppure tramite intermediario.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Coloro, **residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che esercitano attività di intermediazione immobiliare** nonché quanti gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che intervengono nella conclusione dei contratti di locazione breve o che siano intervenuti nei pagamenti dei predetti canoni o corrispettivi, devono inviare la comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite nell'anno precedente .

Mercoledì **30 Giugno 2021**

I contribuenti titolari di un'utenza elettrica per uso domestico residenziale, **per evitare l'addebito del canone TV in bolletta**, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l'utenza elettrica a loro intestata è presente un apparecchio tv sia proprio che di un componente della loro famiglia anagrafica, presentando la **dichiarazione sostitutiva** con [l'apposito modello - pdf](#) (Quadro A).

La trasmissione può essere effettuata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali telematici Fisconline o Entratel. Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello "Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato" debitamente compilato e sottoscritto, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello

abbonamento TV - Casella Postale 22 - 10121 Torino, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta.

La dichiarazione di non detenzione presentata entro il 30 giugno 2021 esplica effetti solo per il canone dovuto per il secondo semestre solare 2021 (luglio-dicembre 2021), mentre la dichiarazione presentata dal 1° luglio al 31 gennaio dell'anno successivo, esonera dall'obbligo del pagamento per l'intero anno successivo.

Mercoledì **30 Giugno 2021**

Coloro che sono autorizzati a **corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale** devono provvedere al versamento della terza rata bimestrale dell'imposta relativa alla dichiarazione presentata entro il 1° febbraio 2021.

A cura di Marco Tomassetti per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.